



Comune di Tribiano

PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tel. 02.906290216/217 - Fax. 0290638091

e-mail: segreteria@comune.tribiano.mi.it

e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Codice Fiscale 84503590154

P.IVA 03415940968

ORDINANZA N. 14/2020

Oggetto: Ordinanza ex art.50 D.Lgs 267/2000 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Tribiano:

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Decreto Legislativo 101/2018;

Visto Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto Il decreto-legge 09 marzo 2020, n. 14, con particolare riferimento all'art. 14;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento



Comune di Tribiano

PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tel. 02.906290216/217 - Fax. 0290638091

e-mail: segreteria@comune.tribiano.mi.it

e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Codice Fiscale 84503590154

P.IVA 03415940968

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del P.G.R. N. 521 Del 04/04/2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Vista l'ordinanza del P.G.R. N. 532 Del 24/04/2020 "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Considerati i dati disponibili relativi al numero di persone contagiate, ricoverate, in isolamento domiciliare, decedute poiché affette da Covid-19;



Comune di Tribiano

PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tel. 02.906290216/217 - Fax. 0290638091

e-mail: segreteria@comune.tribiano.mi.it

e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Codice Fiscale 84503590154

P.IVA 03415940968

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti citati le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, sostenere fattivamente il rispetto delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

Ritenuto, ex art. 3 comma 2 D.L. 19/2020, di poter e dover integrare le disposizioni vigenti, con un ulteriore provvedimento che non sia in contrasto con le misure statali, né che ecceda i limiti ex art. 3 comma 1 D.L. 19/2020;

Avuto riguardo alle indicazioni previste nell'art.1 c. 1 lett. e) e f) del DPCM 26/04/2020 *“e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;*

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;

Dato atto che occorre regolamentare nel dettaglio la riapertura dei parchi e giardini, anche alla luce della nota della Prefettura di Milano prot. n. 16091 del 30 aprile 2020 che ribadisce *“detta potestà di intervento sindacale è espressamente prevista anche in relazione ai parchi [...] per i quali è consentito l'accesso al pubblico purché sia assicurata la rigorosa osservanza del divieto di assembramento e di distanziamento sociale”;*

Ritenuto, nell'interesse prioritario della tutela dell'incolumità e della salute delle persone, da perseguirsi attraverso misure che evitino assembramenti favoriti anche dal clima stagionale favorevole e costituenti potenziali cause di diffusione del contagio, di dover provvedere alla chiusura temporanea delle aree verdi che, per estensione, al momento non consentono di assicurare controlli frequenti atti ad assicurare un'efficace azione di contrasto ad eventuali assembramenti;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

Ritenuto necessario adottare nel territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica covid-19

ORDINA

La chiusura immediata del parco Freud, con la chiusura dei tre cancelli d'accesso;

L'interdizione dell'uso degli arredi dei parchi Manzoni e Cervi, nello specifico giochi per i bambini, attrezzi sportivi, panchine e gazebo e degli arredi di piazza Diaz;

L'accesso all'area cani del parco Manzoni con accesso uno alla volta con guanti e mascherina.



Comune di Tribiano

PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tel. 02.906290216/217 - Fax. 0290638091

e-mail: segreteria@comune.tribiano.mi.it

e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Codice Fiscale 84503590154

P.IVA 03415940968

A V V E R T E

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020 e delle ordinanze 537-538 di Regione Lombardia.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che entro 60 giorni dalla pubblicazione avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione all'albo pretorio e avrà durata sino al 17 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata;

Chi fosse trovato a rimuovere le barriere per l'impedimento all'uso degli arredi dei parchi ovvero ad utilizzare detti arredi approfittando della rimozione di dette barriere effettuata anche da terzi sarà punito con la sanzione da €400,00 a €3000,00 ai sensi dell'art. 4 del DPCM nr.19 del 25 marzo 2020.

D I S P O N E

- Che la Polizia Locale di concerto con il locale ufficio tecnico utilizzi tutti i mezzi idonei disponibili perché gli arredi dei parchi Cervi e Manzoni non siano fruibili da parte dei cittadini;
- La Polizia Locale, nonché le forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Tribiano, 02 maggio 2020

IL SINDACO

Dott. Roberto Gabriele

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa